S. 1240/19 RG. 4387/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

IL GIUDICE DI PACE, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA ELENA MEREU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4387/2017 RG promossa da

Autocarrozzeria GI.PI.ERRE. di Fallani David, Gustanti Luca &C. s.n.c. in persona del

suo legale rappresentante p.t. sig. David Fallani, quale cessionaria del credito vantato

dal sig Carlo Bertocci, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Benvenuti ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Fucecchio (FI), via Landini Marchiani n.21, come da

mandato a margine dell'atto di citazione;

OPPONENTI

Contro

UnipolSai s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t., in persona del suo

procuratore ad negotia Dott.ssa Giovanna Gigliotti, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio

Ciofini ed elettivamente domiciliata il suo studio sito in Firenze, via Lamarmora n.14, come

da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

OPPOSTO

OGGETTO: inadempimento contrattuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società esponente deduceva che il sig. Carlo Bertocci aveva stipulato con la UnipolSai s.p.a. un contratto di assicurazione per responsabilità civile per il veicolo di sua proprietà tg. ER974TS ed altre garanzie denominato "KMSICURI-COMFORT" polizza n. 110350008, in virtù del quale era prevista la garanzia assicurativa accessoria per i danni derivanti da "fenomeni naturali".

A tal proposito deduceva che in data 03.03.2016 il sig. Bertocci Carlo aveva constatato che il proprio veicolo durante la notte era stato danneggiato dalla caduta di rami di albero, per il forte vento, allorché si trovava regolarmente parcheggiato in Firenze viale A. Volta.

Riferiva inoltre che tra l'esponente e il sig. Bertocci era stato stipulato il contratto del credito per cui si discute, come da documentazione in atti.

Evidenziava altresì che a causa dell'urto subito la vettura aveva riportato danni per complessivi \in 3.350,00, come da fattura che versava in atti. Argomentava inoltre che in data 17.03.2016 la UnipolSai s.p.a. aveva inviato tramite bonifico bancario un'offerta reale di \in 2.713,50, tuttavia in data 14.04.2016 la stessa aveva corrisposto, tramite bonifico bancario, la minor somma di \in 2.345,00, che veniva trattenuta in conto maggiore avere. Pertanto, era costretta ad adire all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento di tutti i danni sofferti in occasione dell'evento lesivo per cui è causa, che quantificava in \in 368,50, pari alla differenza tra la somma dovuta di \in 2.713,50 e l'acconto corrisposto di \in 2.345,00 cui doveva aggiungersi l'importo di \in 500,00 dovuto a titolo di esborso sostenuto per le spese legali stragiudiziali (studio Bicchierai & Bizzarri s.r.l.).

Ritualmente costituitasi la società UnipolSai s.p.a. contestava le pretese attoree, poiché ai sensi dell'art. F. 9.4 del contratto assicurativo rubricato "indennizzo in forma specifica" si legge "In caso di danno parziale, se l'assicurato deciderà: a) di riparare il proprio veicolo presso un'altra carrozzeria o autofficina non convenzionata con la società, per le garanzie incendio, furto e rapina, fenomeni naturali, eventi socio-politici; kask, è



applicato lo scoperto del 20% aggiuntivo rispetto a quello pattuito in polizza, se quest'ultimo non è pattuito è comunque applicato lo scoperto del 20%".

Ciò posto, rilevava che avendo il proprietario del mezzo provveduto alla riparazione del veicolo presso la Autofficina GI.PI.ERRE. non convenzionata con la società assicuratrice, era stato correttamente liquidato l'importo di € 2.345,00 corrispondente al netto della detrazione del 30%, pari al 10% dello scoperto di polizza oltre il 20% per la carrozzeria non convenzionata.

Contestava le pretese attore, anche in ordine al pagamento delle spese stragiudiziali in assenza di prova dell'effettivo esborso sostenuto e dell'attività effettivamente svolta.

Concludeva, infine, per il rigetto della domanda come formulata dall'attore.

All'udienza del 17.11.2017 il procuratore dell'attore deduceva che la clausola limitativa del risarcimento prevista dall'Art. F. 9.4 delle condizioni generali di polizza non era stata né specificamente sottoscritta né negoziata; pertanto, doveva ritenersi vessatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del Codice del Consumo e art. 1421 del c.c., quindi, tamquam non esset.

All'udienza del 13.12.2018 la causa, che involve questioni dimero diritto, veniva trattenuta in decisione sulle contrapposte conclusioni delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il giudicante che l'eccezione svolta dall'attore in ordine alla vessatorietà della clausola per cui si discute e, che per comodità di lettura si trascrive "In caso di danno parziale, se l'assicurato deciderà: a) di riparare il proprio veicolo presso un'altra carrozzeria o autofficina non convenzionata con la società, per le garanzie incendio, furto e rapina, fenomeni naturali, eventi socio-politici; kask, è applicato lo scoperto del 20% aggiuntivo rispetto a quello pattuito in polizza, se quest'ultimo non è pattuito è comunque applicato lo scoperto del 20%", deve essere accolta ai sensi dell'art. 33 lett. t) del Codice del

Consumo, poiché tale eccezione non può essere superata dal contratto depositato agli atti dalla parte convenuta in assenza di prova di specifica di trattativa o consenso informato. Ne discende che la clausola deve ritenersi nulla.

Difatti, è principio consolidato della Suprema Corte che "Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle di carattere vessatorio e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse recante il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 co.2 del c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole comprese tra le altre richiamate".

In ordine alle spese stragiudiziali, questo giudice aderisce all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (si veda, da ultimo, s. n. 997/2010) e ritiene equo, liquidare dette spese in € 500,00, in forza della attività come documentata in atti.

Ciò posto, la compagnia convenuta deve essere condannata a pagare a favore dell'attore la somma di € 868,50 (comprensiva di capitale € 368,50 e € 500,00 spese stragiudiziali) cui devono aggiungersi gli interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 del c.p.c.

PQM

Il Giudice di Pace accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento a favore della società attrice della somma di € 868,50 oltre interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo.

Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida in € 600,00 per competenze, in € 43,00 per esborsi oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge.

Firenze, lì 12.04.2019

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

15 APR. 2019

DEPOSITATO

IL GIUDICE DI PACE

Elena Mereu